



Ministero dell'Università e della Ricerca

Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"

LA DIRETTRICE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto l'art. 2, comma 4 della predetta legge, secondo cui l'Accademia gode di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici;

Visto il d.P.R. n. 132/2003 (Regolamento recante criteri per l'autonomia delle Istituzioni AFAM);

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", approvato con decreto ministeriale n. 1185 del 14.10.2022;

Visto il regolamento di contabilità e finanza dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci";

Visti gli artt. 9, 5, 6, 7, 8 del CCIN AFAM 2021-2024 del 29 luglio 2022;

Visto il regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del presente regolamento nella seduta del 29 novembre 2023;

Considerato che il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'utilizzo a favore del personale docente e tecnico-amministrativo della quota a loro destinata e proveniente da finanziamenti di terzi;

Considerato altresì che il presente regolamento non vuole in alcun modo disciplinare l'utilizzo di nessuno degli stanziamenti ministeriali (destinati a voci specifiche di bilancio quali compensi per la docenza, compensi per gli organi istituzionali, compensi per la Direzione, ecc.), né le entrate provenienti dai contributi degli studenti (destinate al funzionamento generale dell'Istituto);

Ritenuto che, con il presente regolamento, Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" vuole anche confermare l'importanza dei benefici socio-assistenziali volti a salvaguardare e migliorare le condizioni di vita dei dipendenti, con riferimento ai superiori principi di solidarietà e mutualità, volti anche a ottenere un miglior rendimento sul lavoro;

DECRETA

Regolamento per le attività conto terzi

Art.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce e disciplina le attività conto terzi che l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", nel rispetto della sua primaria funzione didattica, artistica e culturale, pone in essere con enti pubblici e con soggetti privati per un migliore svolgimento di attività di ricerca, didattico-artistica e per servizi. Tali prestazioni vengono eseguite con il contributo di personale docente e tecnico-amministrativo interno all'Accademia il quale, di norma, svolge tali prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e/o secondo modalità atte a garantire, comunque, il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali. Con tali prestazioni, che vengono eseguite dietro il pagamento di un corrispettivo, l'Accademia intende sviluppare la professionalità delle strutture centrali e periferiche ai fini di potenziare tutte le risorse presenti nell'Istituzione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"

L'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" predispone tale regolamento in esecuzione dell'art. 9 del CCIN AFAM 2021-2024 del 29 luglio 2022 e dello Statuto. Sempre ai sensi della citata disciplina l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" può sottoscrivere accordi a titolo oneroso di durata annuale o pluriennale con enti pubblici e privati al fine di realizzare proficui scambi di natura culturale, didattico-artistica, di ricerca e di servizio. Tali accordi devono avere la primaria finalità di realizzare utilità e benefici di tipo didattico, artistico, culturale e di servizi per gli studenti e per l'Istituzione.

Art. 2 – OGGETTO DEI CONTRATTI

Possono essere oggetto di attività in conto terzi:

- a) prestazioni di ricerca definite come quelle attività in cui le finalità prevalenti sono a carattere innovativo a livello teorico o applicativo, nel metodo o nel merito, in campo didattico, scientifico o tecnico;
- b) prestazioni di formazione e didattica definite come corsi e attività seminariali di qualificazione professionale e di aggiornamento su richiesta di esterni o dell'Accademia, anche svolti in collaborazione con enti pubblici o privati. Tali prestazioni non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività didattiche istituzionali né possono configurarsi in modo tale da nuocere all'immagine dell'Accademia.
- c) prestazioni di servizi definite come attività di indirizzo, di ricerca, progetti e prestazioni laboratoriali, certificazioni tecniche, esperienze e misure su materiali.

Rientrano in tali attività anche le prestazioni per le quali un committente chiede espressamente all'Accademia l'apporto professionale di specifici docenti o di personale contrattualizzato, ferma restando la normativa per il personale docente in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione.

La qualificazione di una determinata attività come "prestazione svolta per conto terzi" è desunta da indicatori quali: la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo a fronte di fatturazione in regime IVA, l'interesse prevalente dei terzi committenti, la cessione parziale e/o totale dei risultati da parte dell'Accademia.

Per le esecuzioni di tali prestazioni è necessaria la stipula di apposite convenzioni tra l'Accademia e l'ente pubblico o il privato controparte la cui regolamentazione è espressa nelle singole convenzioni. La stipula delle convenzioni è, comunque, subordinata alla previsione di un risultato economico positivo nella misura minima del 10%. La stesura della Convenzione, secondo quanto stabilito dalla Direzione, e degli atti di programmazione anche contabile relativi ad attività oggetto della Convenzione stessa, sono a cura del Direttore amministrativo il quale fornirà anche il necessario supporto giuridico e tecnico.

Con atto interno separato devono essere previsti programmi e progetti con relativa quantificazione di eventuali proventi e di conseguenti costi, i quali discendono dalla concreta attuazione della convenzione sottoscritta e concordata fra le parti interessate.

L'Accademia può stipulare convenzioni quadro di lunga durata con soggetti pubblici e privati, tese a realizzare collaborazioni in settori di comune interesse delle parti. La competenza per le convenzioni quadro è affidata al Presidente o al Direttore secondo le competenze stabilite dal comma 1 dell'art. 6 del d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e del vigente Statuto.

Art. 3 – INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI

I contratti, disciplinati dal presente regolamento devono contenere le seguenti indicazioni e rispondere ai seguenti



Ministero dell'Università e della Ricerca

Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"

criteri:

- a. indicazione dei contraenti con l'individuazione della controparte, del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, della partita IVA;
- b. individuazione del responsabile scientifico e del responsabile amministrativo del contratto o della convenzione (in difetto di indicazione rispettivamente il Direttore e il Direttore amministrativo);
- c. individuazione dell'oggetto del contratto (che potrà essere dettagliato in apposito allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione);
- d. individuazione dei termini temporali per l'esecuzione della prestazione;
- e. previsione di proroga o di rinnovo, ove necessario, esclusivamente in forma espressa;
- f. individuazione dell'importo da corrispondere all'Accademia;
- g. individuazione dei termini per il versamento dell'importo dovuto, con la previsione, se necessario, di un anticipo che consenta di avviare le attività;
- h. obbligo, a carico della controparte, della copertura assicurativa per le persone che frequentino l'Accademia per effetto della convenzione;
- i. tutela marchio e logotipo dell'Accademia;
- l. nel caso di contratti di ricerca la tutela dei risultati e della proprietà intellettuale;
- m. individuazione dei termini per l'eventuale recesso dal contratto;
- n. risoluzione dell'accordo in via amichevole e riferimento all'eventuale Foro competente.

Il contratto, redatto secondo il presente regolamento, deve essere stilato, firmato e conservato ai sensi della normativa sulla dematerializzazione degli atti amministrativi.

Art. 4 - STRUTTURE E RISORSE UMANE

Il presente regolamento si applica ai progetti relativi alle prestazioni commissionate da soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici o privati.

Tutto il personale è tenuto al rispetto dei criteri e delle indicazioni formulate nel presente regolamento, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle proprie competenze.

I progetti relativi alla didattica non istituzionale sono corredati dall'indicazione in convenzione del responsabile scientifico, da un piano delle attività comprendenti l'elenco dei partecipanti e da un piano finanziario redatto dal responsabile amministrativo. Si lascia alla Direzione la discrezionalità dell'assegnazione degli incarichi sulla base dei criteri indicati dal presente regolamento che fanno riferimento all'entità e alla qualità delle prestazioni svolte e del livello di responsabilità.

La responsabilità delle attività didattiche non istituzionali è affidata alla Direzione dell'Accademia. La responsabilità amministrativa e di coordinamento delle attività amministrative è affidata al Direttore amministrativo. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale dell'Accademia, la struttura può fare ricorso a soggetti esterni provvedendo alla stipula di appositi contratti.

Possono svolgere attività conto terzi, compatibilmente con gli ordinari impegni istituzionali, tutti i dipendenti dell'Accademia, purché siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di qualità adeguati alla soddisfazione del committente.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"

Le attività di cui al presente regolamento possono essere svolte individualmente, in gruppo e/o in collaborazione, fatto salvo il perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto, nonché il buon andamento e il regolare svolgimento delle relative attività istituzionali.

Nel caso in cui, per l'esecuzione di particolari lavori accessori e/o strumentali rispetto alle attività previste dal contratto, non si possa fare fronte con le risorse interne, è consentito il ricorso a operatori e/o soggetti esterni all'Accademia limitatamente alla durata della prestazione prevista nel contratto o nella convenzione, alle disponibilità finanziarie derivanti dal contratto stesso e, comunque, entro il limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo del corrispettivo.

L'impiego di personale appartenente ad altra istituzione pubblica dovrà essere subordinato ad apposita preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Il personale coinvolto nei progetti ha diritto alla remunerazione nel caso in cui dette attività siano svolte al di fuori del proprio orario di lavoro. Non si possono erogare compensi accessori al personale fino a quando non è stata completata e, ove previsto, rendicontata l'attività oggetto del progetto. In caso di previsione di più fasi di sviluppo delle attività non si possono erogare i relativi compensi fintanto che le stesse non siano definitivamente concluse e/o non siano stati introitati i relativi finanziamenti. La remunerazione effettiva del personale non può eccedere l'ammontare del finanziamento al netto di tutti i costi sostenuti e degli oneri a carico dell'Accademia. L'entità dei compensi per le attività previste dal presente Regolamento attribuibile al personale è definita in relazione alle categorie sotto elencate:

- categoria di appartenenza;
- livello di responsabilità circa gli esiti delle attività;
- tempo dedicato allo svolgimento della prestazione;
- tipologia dei compiti attribuiti.

Il limite massimo annuo del compenso lordo tabellare spettante alla Direzione, alla Direzione amministrativa, al personale docente e tecnico-amministrativo da liquidare non può superare il 100% dell'importo della retribuzione lorda del medesimo per lo stesso esercizio, cioè il complesso delle voci di trattamento fondamentale ed accessorio percepito dal dipendente al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali. I compensi al personale coinvolto nelle attività per conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno state completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i relativi corrispettivi. Il responsabile didattico e il responsabile amministrativo vigilano per favorire la massima partecipazione del personale e per garantire un'equa opportunità di maggior guadagno nel rispetto della normativa vigente, delle pari opportunità, della competenza professionale specifica, acquisita la disponibilità dei singoli.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per la determinazione del corrispettivo introitato dall'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" si deve tener conto delle seguenti tipologie di costi nei singoli accordi e convenzioni:

- spese generali della struttura (Accademia);
- spese per consumi di diretta imputazione;
- spese per il personale docente interno e personale tecnico amministrativo;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"

- spese per collaboratori esterni;

Tali voci devono rientrare nella misura dall'88% all'85% del finanziamento pervenuto.

I proventi derivati dalle attività di cui in oggetto costituiscono entrate del bilancio dell'Accademia.

- Accantonamento per fondo di produzione artistica e ricerca dell'Accademia nella misura dal 2% al 5% del finanziamento pervenuto.

- Somme da destinare al bilancio dell'Accademia per il funzionamento nella misura del 10% del finanziamento pervenuto.

L'Amministrazione, nella richiesta per la quantificazione del finanziamento, è obbligata a tener conto delle voci sopra elencate e di tutti gli oneri a proprio carico.

Art. 6 - UTILIZZO DEL NOME, DEL MARCHIO E DELL'IDENTITÀ VISIVA DELL'ACCADEMIA

Nelle convenzioni di cui al presente regolamento l'utilizzo del nome o del logo dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia da parte di terzi deve essere oggetto di accordi specifici approvati dalla Direzione, compatibili con la tutela dell'immagine dell'Accademia.

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di sua emanazione con decreto del Direttore.

Alla medesima data cesserà di validità la precedente disciplina in materia di attività per prestazioni conto terzi, fatti salvi i rapporti già conclusi e/o in fase di definizione formale.

All.ti:

1. piano finanziario;
2. retribuzioni orarie;
3. compensi al personale che ha partecipato alla prestazione;
4. prospetto definitivo di ripartizione del corrispettivo riscosso.

LA DIRETTRICE
(Prof.ssa Tiziana D'Acchille)

PIANO FINANZIARIO

Oggetto del contratto/convenzione _____

Responsabile scientifico _____

Delibera Consiglio di amministrazione _____

Determinazione del corrispettivo richiesto di euro _____

a) materiali di consumo	
b) costi di viaggio e missioni	
c) costo di acquisto, manutenzione ed ammortamento di apparecchiature tecniche, scientifiche e didattiche	
d) costi per prestazioni di terzi	
e) altre voci di spesa direttamente imputabili al progetto	
f) costo del personale di ruolo (1)	
g) accantonamento fondo di produzione artistica – dal 2% al 5%	
h) costi generali a favore del Bilancio - 10%	
TOTALE CORRISPETTIVO	
IVA	
Importo totale a carico del contraente	

(1) il costo del personale di ruolo risulta così preventivato:

categorie di personale	Numero persone previste	Impegno complessivo orario	Costo medio orario	Costo complessivo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Retribuzioni orarie

PERSONALE DOCENTE	TARIFFA ORARIA
Professore di I fascia	fino a un massimo di € 120,00
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	
EP2	fino a un massimo di € 120,00
EP1	fino a un massimo di € 100,00
C	fino a un massimo di € 60,00
B	fino a un massimo di € 50,00
A	fino a un massimo di € 35,00

Compensi al personale che ha partecipato alla prestazione

Cognome e nome	Qualifica	Impegno orario	Importo da corrispondere (euro)

PROSPETTO DEFINITIVO DI RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO RISCOSSO

Attività

Contratto stipulato con

Oggetto del contratto

Importo del contratto euro (al netto di IVA)

Ripartizione corrispettivo riscosso di euro _____ pari al _____% del corrispettivo totale

Costi diretti di Accademia (voci da a) ad e) del piano finanziario all. 1)	
Costi diretti del personale (voce f) del piano finanziario all. 1)	
Accantonamento fondo di produzione artistica (voce g) del piano finanziario all. 1)	
Costi generali a favore del bilancio (voce h) del piano finanziario all. 1)	
Economie	
TOTALE	

Note	
------	--